

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 3-6971

Scioglimento dell'amministrazione della Fondazione Centro del cavallo e nomina del commissario straordinario, ai sensi dell'art. 25 del Codice civile.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Premesso che:

- la Fondazione Centro del cavallo (nel seguito, per brevità, “la Fondazione”) è una fondazione costituita con atto del 14 luglio 2006, a rogito del notaio Andrea Ganelli in Torino, riconosciuta dalla Regione Piemonte ed iscritta nel Registro delle persone giuridiche private da essa tenuto;
- la Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 25 del Codice civile e degli art. 5 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

rilevato che lo statuto originario della Fondazione prevede un Consiglio di amministrazione costituito da sei membri, cinque di diritto – Presidente della Regione Piemonte, Sindaco di Druento, Presidente della Federazione italiana sport equestri (FISE), Presidente dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e Preside della Facoltà di Veterinaria dell’Università degli studi di Torino o loro delegati – cui si aggiunge il Presidente, nominato dagli altri membri per tre anni; ritenuto la Fondazione debba essere fatta rientrare tra gli enti soggetti alla disciplina dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, il quale prevede che “tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”;

considerato che tale valutazione si fonda sul fatto che la Fondazione è qualificabile come organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto:

- come si evince dal suo statuto, è stata istituita per soddisfare esigenze d’interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;
- essendo stata costituita in conformità alle norme del Codice civile e regolarmente riconosciuta, è dotata di personalità giuridica;
- come risulta dai bilanci, le sue entrate sono costituite, per una quota largamente superiore al 50%, da contributi di enti pubblici e, segnatamente, della Regione Piemonte; inoltre, secondo lo statuto attualmente in vigore, dei 6 componenti il suo Consiglio di amministrazione, quattro sono espressione di soggetti qualificabili come enti pubblici od organismi di diritto pubblico (Regione Piemonte, Comune di Druento, Università degli studi di Torino e UNIRE);

atteso che l’ultimo Presidente della Fondazione – unico componente del Consiglio di amministrazione in relazione al quale si può parlare di rinnovo, essendo gli altri membri di diritto – è cessato dalla carica il 29 dicembre 2013, essendo stato nominato il 29 dicembre 2010;

dato atto che

- il 27 luglio 2012 il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato una modifica statutaria con la quale è stato ridotto a cinque il numero dei membri del consiglio stesso, eliminando uno dei componenti di diritto (il Presidente della FISE); il relativo atto è stato rogato dal notaio Andrea Ganelli in Torino;
- in data 17 ottobre 2012 il Presidente della Fondazione ha fatto istanza al Settore regionale Attività negoziale e contrattuale – espropri – usi civici della Regione (registrata a protocollo con il

n. 40922/710) per avviare il procedimento volto all'approvazione della modifica statutaria, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 361/2000, n. 361, e alla sua conseguente iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private;

- in esito a tale procedimento, è stata emanata la d.d. n. 889 del 30 ottobre 2012, che approva la modifica statutaria, tuttavia non si è potuto addivenire all'iscrizione della stessa al Registro delle persone giuridiche private, in quanto la Fondazione non ha formalmente comunicato, nonostante i ripetuti formali solleciti (e-mail del 31 ottobre 2012, lettera prot. 184/DB0710 del 3 gennaio 2013, lettera prot. 15895/DB0710 del 8 maggio 2013, e-mail del 1 luglio 2013) i nominativi dei membri del nuovo Consiglio di amministrazione, che devono essere iscritti nel Registro contestualmente alla modifica statutaria:

- per individuare tali nominativi, la Fondazione dovrebbe comunque chiarire chi siederà nel Consiglio di amministrazione in luogo del Presidente dell'UNIRE, ente che al momento della deliberazione della modifica statutaria era già stato soppresso, avendolo la legge 15 luglio 2011, n. 111, trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), a sua volta soppressa dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- in mancanza dell'iscrizione al Registro delle persone giuridiche private, la modifica statutaria è inefficace e risulta tuttora in vigore il testo originario dello statuto, che si pone in contrasto con l'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; tale contrasto, ai sensi della medesima norma, "determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli";

- con e-mail del 16 luglio 2013 il Presidente della Fondazione ha fatto pervenire alla Regione un parere legale *pro veritate*, nel quale si sostiene la non assoggettabilità della Fondazione all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;

- la Direzione regionale Risorse umane e patrimonio, con nota prot. 25284/DB0700 del 25 luglio 2013, ha comunicato alla Fondazione di non ritenere accoglibili le argomentazioni contenute nel predetto parere, sollecitandola a completare con la massima tempestività gli adempimenti mancanti per addivenire all'iscrizione della modifica statutaria nel Registro regionale delle persone giuridiche private;

- con nota prot. 31919/DB0710 del 30 settembre 2013, il Settore Attività contrattuale e negoziale – espropri – usi civici ha reiterato l'invito alla Fondazione a completare gli adempimenti necessari per rendere efficace la modifica statutaria di adeguamento all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, facendo presente che in difetto, si sarebbe potuto procedere al commissariamento ai sensi dell'art. 25 del Codice civile;

- con nota del 10 ottobre 2013 (registrata in entrata nel protocollo regionale il 22 ottobre 2013, con il n. 34785/7.10) il Presidente della Fondazione ha ribadito di non ritenere la stessa assoggettabile all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;

preso atto che la Direzione regionali Affari istituzionali ed avvocatura, all'uopo interpellata dalla Direzione Risorse umane e patrimonio, ha reso un parere con nota prot. 11546/DB0502 del 16 ottobre 2013, nel quale:

- ha condiviso l'interpretazione secondo la quale la Fondazione è assoggettata all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;

- ha interpretato la predetta norma nel senso che l'obbligo per la Fondazione di adeguarvisi decorre dal 30 dicembre 2013, ossia dalla data del primo rinnovo utile dell'unico componente non di diritto del Consiglio di amministrazione successivo al 5 gennaio 2011, giorno in cui è entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26, con la quale, all'art. 1, la Regione Piemonte ha aderito alle disposizioni contenute nel d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;

- ha rilevato che, laddove perdurasse oltre il 29 dicembre 2013 il mancato adeguamento dello statuto della Fondazione all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, e non venissero, in particolare, completati entro tale data tutti gli adempimenti necessari affinché la modifica statutaria di adeguamento divenga efficace, si sarebbe in presenza di un comportamento degli amministratori non conforme alla legge e, più precisamente, alla predetta disposizione legislativa, di cui impedirebbe di fatto l'operatività; tale condotta, anche alla luce della perdurante inerzia della Fondazione a fronte dei solleciti ricevuti, rivestirebbe una gravità tale da giustificare la misura prevista dall'art. 25 del Codice civile, laddove stabilisce che l'autorità di controllo e vigilanza sulla Fondazione "può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge";

ritenuto di fare proprie le interpretazioni ed argomentazioni contenute nell'anzidetto parere della Direzione regionali Affari istituzionali ed avvocatura;

rilevato che:

- in data 23 dicembre 2013 il Presidente della Fondazione ha rassegnato sue dimissioni irrevocabili, sicché l'obbligo di adeguamento all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, decorre ora da tale data;

- ad oggi non risultano compiuti dalla Fondazione gli adempimenti, più volte sollecitati, necessari all'iscrizione della modifica statutaria deliberata il 27 luglio 2012 nel Registro delle persone giuridiche private;

- di conseguenza, lo statuto della Fondazione attualmente in vigore è quello precedente alla modifica ed esso, prevedendo un numero di componenti il Consiglio di amministrazione pari a sei, si pone in contrasto all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010;

- a seguito di tale contrasto, tutti gli atti del Consiglio di amministrazione sono nulli, tanto che lo stesso non può nemmeno sostituire il Presidente e i membri del Collegio dei revisori dei conti;

rilevate, inoltre, numerose violazioni allo statuto della Fondazione, in quanto:

- lo Fondazione opera dal 2 febbraio 2013 senza Collegio dei revisori dei conti, organo necessario previsto dall'art. 16 dello statuto, venendo così a mancare l'essenziale funzione di controllo e garanzia svolta da questo organo, il quale, a tenore dello stesso articolo, "provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi";

- come segnalato dai membri del Collegio dei revisori dei conti, con nota dell'11 settembre 2013, a quella data non era ancora stato approvato il bilancio preventivo per il 2013, né risulta che ad oggi tale atto sia intervenuto, nonostante l'art. 14, 1° comma, dello statuto imponga l'"approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, del bilancio preventivo";

- nemmeno risulta che, ad oggi, sia intervenuta l'approvazione del bilancio preventivo per il 2014, nonostante sia ormai scaduto, anche per questo adempimento, il predetto termine;

- il bilancio consuntivo per il 2012 è stato approvato in data 1° luglio 2013, laddove l'art. 14, 1° comma, dello statuto impone l'"approvazione ... entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo";

rilevato infine che, secondo quanto risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione riunitosi il 23 dicembre 2013, la Fondazione non è in grado di assicurare il pagamento degli stipendi al personale e dei relativi oneri previdenziali;

ritenuto che il mancato adeguamento dello statuto della Fondazione all'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, l'impossibilità per il Consiglio di amministrazione di compiere validamente qualsiasi atto giuridico, la mancanza di due organi necessari secondo lo statuto, quali il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti, e l'impossibilità di sostituirli dal parte del Consiglio di amministrazione, nonché le anzidette violazioni dello statuto e le segnalate difficoltà finanziarie, impongano alla Regione Piemonte, quale autorità di vigilanza e

controllo, di sciogliere l'amministrazione della Fondazione e nominare un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 25 del Codice civile;

richiamata la d.g.r. 31 luglio 2001, n. 1-3615, laddove stabilisce che: "Nell'ambito degli interventi dei pubblici poteri sulla vita delle persone giuridiche private rientra il controllo e la vigilanza disciplinate nel Titolo II, Capo II del Codice Civile.

Ogni atto di controllo e vigilanza, integrando importanti ingerenze sulla vita delle persone giuridiche, dovrà essere assunto dalla Giunta Regionale, in conformità con quanto stabilito dall'art. 17 lettera n) della legge regionale 51/97.

Ove la Giunta nomini un commissario straordinario ai sensi dell'art. 25 c.c., quest'ultimo proporrà alla Giunta le misure amministrative più congrue da adottare";

ritenuto di individuare il commissario straordinario nella persona del sig. Rosso Roberto, nato a Torino il 16/08/1967, il quale, svolgendo già le funzioni di Commissario dell'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Area Metropolitana di Torino, ente che opera in sinergia con la Fondazione e con gli altri enti che compongono il sistema integrato de La Venaria Reale, può garantire un'azione più efficiente ed efficace, grazie anche alla presenza sul luogo, alla conoscenza approfondita della realtà ed una visione sistemica di tutte le problematiche sollevate dalla vicenda;

ritenuto, inoltre:

- di fissare al commissario straordinario un termine di 60 giorni dalla comunicazione della nomina, per proporre alla Giunta regionale le misure amministrative più congrue da adottare nei confronti della Fondazione, ferma restando la necessità che lo stesso provveda senza indugio agli atti urgenti e improcrastinabili;
- di riservarsi di valutare, sulla base della predetta proposta e degli atti nel frattempo compiuti, il permanere della necessità di sostituire gli organi ordinari della Fondazione con il commissario straordinario, fermo restando che la sostituzione dovrà, comunque, cessare trascorsi 270 giorni dalla nomina del commissario, sempre che non sopravvengano gravi circostanze, tali da rendere inevitabile una proroga;
- di fissare il compenso del commissario straordinario in € 2.000,00 mensili, che faranno carico alla Fondazione;

viste le norme sopra citate;

visti gli art. 4 e 14 del d.lgs. 165/2001;

visto l'art. 16 della l.r. 23/2008;

la Giunta Regionale;

con voto unanime, espresso nelle forme di rito,

delibera

-di sciogliere l'amministrazione della Fondazione Centro del cavallo, corrente in Druento (TO), Viale G. Medici del Vascello, Cascina Rubbianetta, e nominare un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 25 del Codice civile;

-di individuare il commissario straordinario nel sig. Rosso Roberto;

-di fissare al commissario straordinario un termine di 60 giorni dalla comunicazione della nomina, per proporre alla Giunta regionale le misure amministrative più congrue da adottare nei confronti della Fondazione, ferma restando la necessità che lo stesso provveda senza indugio agli atti urgenti e improcrastinabili;

-di riservarsi di valutare, sulla base della predetta proposta e degli atti nel frattempo compiuti, il permanere della necessità di sostituire gli organi ordinari della Fondazione con il commissario straordinario, fermo restando che la sostituzione dovrà, comunque, cessare trascorsi 270 giorni dalla

nomina del commissario, sempre che non sopravvengano gravi circostanze, tali da rendere inevitabile una proroga;

-di fissare il compenso del commissario straordinario in € 2.000,00 mensili, che faranno carico alla Fondazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)